

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-258X

L 42

47° anno

13 febbraio 2004

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 241/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno inorganico nelle derrate alimentari ⁽¹⁾** 3
- Regolamento (CE) n. 243/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 5
- Regolamento (CE) n. 244/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori e limoni) 11
- Regolamento (CE) n. 245/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004, che rettifica il regolamento (CE) n. 192/2004 per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali 12
- Regolamento (CE) n. 246/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 14
- Regolamento (CE) n. 247/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003 15
- ★ **Direttiva 2004/16/CE della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola ⁽¹⁾** 16

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 241/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	86,2
	204	48,6
	212	122,4
	999	85,7
0707 00 05	052	175,4
	204	46,0
	999	110,7
0709 10 00	204	13,5
	220	80,1
	999	46,8
0709 90 70	052	98,3
	204	42,8
	999	70,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	44,5
	204	52,2
	212	51,7
	220	55,5
	624	56,3
	999	52,0
0805 20 10	204	100,9
	999	100,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	79,9
	204	106,9
	220	73,6
	400	58,9
	464	73,8
	600	73,5
	624	73,2
	999	77,1
0805 50 10	052	66,2
	600	51,3
	999	58,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	47,9
	400	99,8
	404	111,0
	528	95,0
	720	70,8
	999	84,9
0808 20 50	060	63,8
	388	94,3
	400	88,2
	528	91,9
	720	34,6
	999	74,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 242/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno inorganico nelle derrate alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2174/2003 ⁽³⁾, definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.
- (2) La direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE ⁽⁵⁾ dispone che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non debbano contenere sostanze in quantità tale da nuocere alla salute dei lattanti e dei bambini e che gli opportuni livelli massimi del tenore di tali sostanze debbano essere definiti quanto prima.
- (3) La direttiva 1996/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE ⁽⁷⁾, dispone che gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini non debbano contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini e che gli opportuni livelli massimi del tenore di tali sostanze debbano essere definiti quanto prima.
- (4) Alcuni Stati membri hanno adottato livelli massimi relativi alla presenza di stagno inorganico nei prodotti alimentari. Date le disparità esistenti fra Stati membri e il relativo rischio di distorsione della concorrenza, si impongono misure comunitarie per garantire l'uniformità del mercato, nel rispetto del principio della proporzionalità.
- (5) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 12 dicembre 2001, ha stabilito che un tenore di stagno inorganico pari a 150 mg/kg nelle bibite in lattina e a 250 mg/kg in altri alimenti in scatola può

causare irritazioni gastriche in taluni individui. Non si dispongono di informazioni che indichino se il rischio possa essere maggiore per i lattanti e i bambini.

- (6) Per tutelare la salute del pubblico da questo grave rischio sanitario occorre definire livelli massimi per il tenore di stagno inorganico negli alimenti in scatola e nelle bibite in lattina. In attesa di disporre dei dati relativi alla sensibilità dei lattanti e dei bambini nei confronti della presenza di stagno inorganico negli alimenti occorre, a titolo precauzionale, tutelare la salute di questa categoria della popolazione particolarmente vulnerabile. Occorre definire i livelli massimi più bassi e applicarli attraverso un severo controllo della fabbricazione e dell'imballaggio degli alimenti destinati ai lattanti, degli alimenti di proseguimento, degli alimenti per neonati e degli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini.
- (7) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va modificato conseguentemente.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato secondo quanto figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione riesamina i livelli massimi del tenore di stagno inorganico, che figurano nei punti 1 e 2 dell'allegato al presente regolamento, entro il 1° gennaio 2006, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 326 del 13.12.2003, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 si aggiunge la seguente parte 6:

«Parte 6: Stagno (inorganico)»

Prodotto	Tenore massimo (mg/kg di peso fresco)	Criteri di campionamento	Criteri relativi ai metodi di analisi
1. Cibi in scatola diversi dalle bibite	200	Direttiva 2004/16/CE della Commissione (*)	Direttiva 2004/16/CE
2. Bibite in lattina, ivi compresi succhi di frutta e succhi di verdure	100	Direttiva 2004/16/CE	Direttiva 2004/16/CE
3. Cibi in scatola per lattanti e bambini, esclusi prodotti in polvere e liofilizzati:			
3.1. Cibi in scatola per lattanti e alimenti a base di cereali per lattanti e bambini ⁽¹⁾	50	Direttiva 2004/16/CE	Direttiva 2004/16/CE
3.2. Alimenti in scatola per lattanti e alimenti di proseguimento, ivi compreso latte e latte per svezzamento ⁽²⁾	50	Direttiva 2004/16/CE	Direttiva 2004/16/CE
3.3. Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali ⁽³⁾ destinati in modo specifico ai lattanti	50	Direttiva 2004/16/CE	Direttiva 2004/16/CE

(*) Cfr. pagina 16.

⁽¹⁾ Alimenti per la prima infanzia e alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, secondo quanto indicato all'articolo 1 della direttiva 1996/5/CE. Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo.

⁽²⁾ Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento secondo quanto indicato all'articolo 1 della direttiva della Commissione 91/321/CEE. Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo.

⁽³⁾ Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, secondo quanto definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29). Il tenore massimo si riferisce al prodotto pronto per il consumo.»

REGOLAMENTO (CE) N. 243/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2004****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.

(2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste.

(3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

(4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.

(5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.

(6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 ⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione ⁽⁶⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 39 9300	L07	EUR/100 kg	8,969
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	1,911	0402 91 99 9000	L07	EUR/100 kg	37,96
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 11 9350	L07	EUR/kg	0,1941
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 19 9350	L07	EUR/kg	0,1941
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 31 9150	L07	EUR/kg	0,2014
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	2,953	0402 99 31 9300	L07	EUR/kg	0,2271
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	3,737	0402 99 31 9500	L07	EUR/kg	0,0000
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	0,000	0402 99 39 9150	L07	EUR/kg	0,2014
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	8,624	0403 90 11 9000	L07	EUR/100 kg	63,59
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	12,95	0403 90 13 9200	L07	EUR/100 kg	63,59
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	0,00	0403 90 13 9300	L07	EUR/100 kg	92,23
0401 30 31 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 13 9500	L07	EUR/100 kg	96,26
0401 30 31 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 13 9900	L07	EUR/100 kg	102,58
0401 30 31 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 19 9000	L07	EUR/100 kg	103,20
0401 30 39 9100	L06	EUR/100 kg	31,46	0403 90 33 9400	L07	EUR/kg	0,9223
0401 30 39 9400	L06	EUR/100 kg	49,14	0403 90 33 9900	L07	EUR/kg	1,0258
0401 30 39 9700	L06	EUR/100 kg	54,20	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	1,911
0401 30 91 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	12,95
0401 30 91 9500	L06	EUR/100 kg	0,00	0403 90 59 9310	L07	EUR/100 kg	31,46
0401 30 99 9100	L06	EUR/100 kg	61,77	0403 90 59 9340	L07	EUR/100 kg	46,03
0401 30 99 9500	L06	EUR/100 kg	90,78	0403 90 59 9370	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 11 9000	L07	EUR/100 kg	64,50	0403 90 59 9510	L07	EUR/100 kg	46,03
0402 10 19 9000	L07	EUR/100 kg	64,50	0404 90 21 9120	L07	EUR/100 kg	55,02
0402 10 91 9000	L07	EUR/kg	0,6450	0404 90 21 9160	L07	EUR/100 kg	64,50
0402 10 99 9000	L07	EUR/kg	0,6450	0404 90 23 9120	L07	EUR/100 kg	64,50
0402 21 11 9200	L07	EUR/100 kg	64,50	0404 90 23 9130	L07	EUR/100 kg	93,05
0402 21 11 9300	L07	EUR/100 kg	93,05	0404 90 23 9140	L07	EUR/100 kg	97,12
0402 21 11 9500	L07	EUR/100 kg	97,12	0404 90 23 9150	L07	EUR/100 kg	103,50
0402 21 11 9900	L07	EUR/100 kg	103,50	0404 90 29 9110	L07	EUR/100 kg	104,14
0402 21 17 9000	L07	EUR/100 kg	64,50	0404 90 29 9115	L07	EUR/100 kg	104,76
0402 21 19 9300	L07	EUR/100 kg	93,05	0404 90 29 9125	L07	EUR/100 kg	105,83
0402 21 19 9500	L07	EUR/100 kg	97,12	0404 90 29 9140	L07	EUR/100 kg	113,74
0402 21 19 9900	L07	EUR/100 kg	103,50	0404 90 81 9100	L07	EUR/kg	0,6450
0402 21 91 9100	L07	EUR/100 kg	104,14	0404 90 83 9110	L07	EUR/kg	0,6450
0402 21 91 9200	L07	EUR/100 kg	104,76	0404 90 83 9130	L07	EUR/kg	0,9305
0402 21 91 9350	L07	EUR/100 kg	105,83	0404 90 83 9150	L07	EUR/kg	0,9712
0402 21 91 9500	L07	EUR/100 kg	113,74	0404 90 83 9170	L07	EUR/kg	1,0350
0402 21 99 9100	L07	EUR/100 kg	104,14	0404 90 83 9936	L07	EUR/kg	0,1941
0402 21 99 9200	L07	EUR/100 kg	104,76	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9300	L07	EUR/100 kg	105,83	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9400	L07	EUR/100 kg	111,70	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9500	L07	EUR/100 kg	113,74	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9600	L07	EUR/100 kg	121,76	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 21 99 9700	L07	EUR/100 kg	126,30	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 21 99 9900	L07	EUR/100 kg	131,56	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9200	L07	EUR/kg	0,6450	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9300	L07	EUR/kg	0,9305	0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	173,66
0402 29 15 9500	L07	EUR/kg	0,9712	0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 15 9900	L07	EUR/kg	1,0350	0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	184,52
0402 29 19 9300	L07	EUR/kg	0,9305	0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	162,82
0402 29 19 9500	L07	EUR/kg	0,9712	0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	169,32
0402 29 19 9900	L07	EUR/kg	1,0350	0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	222,55
0402 29 91 9000	L07	EUR/kg	1,0414	0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	178,00
0402 29 99 9100	L07	EUR/kg	1,0414	0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—
0402 29 99 9500	L07	EUR/kg	1,1170	0406 10 20 9230	L03	EUR/100 kg	—
0402 91 11 9370	L07	EUR/100 kg	7,589		L04	EUR/100 kg	27,02
0402 91 19 9370	L07	EUR/100 kg	7,589		075	EUR/100 kg	28,71
0402 91 31 9300	L07	EUR/100 kg	8,969		400	EUR/100 kg	—
					A01	EUR/100 kg	33,77

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 10 20 9290	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	25,14		L04	EUR/100 kg	66,03
	075	EUR/100 kg	26,70		075	EUR/100 kg	70,18
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	24,32
	A01	EUR/100 kg	31,42		A01	EUR/100 kg	82,56
0406 10 20 9300	L03	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	11,03		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	11,71		L04	EUR/100 kg	5,56
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	11,05
	A01	EUR/100 kg	13,78		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9610	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9710	A01	EUR/100 kg	13,00
	L04	EUR/100 kg	36,65		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	38,94		L04	EUR/100 kg	8,14
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22
	A01	EUR/100 kg	45,81		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9620	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	19,08
	L04	EUR/100 kg	37,17		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	39,49		L04	EUR/100 kg	5,56
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	11,05
	A01	EUR/100 kg	46,46		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9630	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	A01	EUR/100 kg	13,00
	L04	EUR/100 kg	41,50		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	44,08		L04	EUR/100 kg	8,14
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22
	A01	EUR/100 kg	51,86		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	19,08
	L04	EUR/100 kg	60,97		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	64,79		L04	EUR/100 kg	8,14
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	16,22
	A01	EUR/100 kg	76,22		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9650	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	A01	EUR/100 kg	19,08
	L04	EUR/100 kg	50,81		L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	53,98		L04	EUR/100 kg	11,84
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	23,59
	A01	EUR/100 kg	63,51		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 39 9500	A01	EUR/100 kg	27,75
0406 10 20 9830	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	18,85		L04	EUR/100 kg	8,14
	075	EUR/100 kg	20,03		075	EUR/100 kg	16,22
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	23,56	0406 30 39 9700	A01	EUR/100 kg	19,08
0406 10 20 9850	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	22,85		L04	EUR/100 kg	11,84
	075	EUR/100 kg	24,28		075	EUR/100 kg	23,59
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	28,57	0406 30 39 9930	A01	EUR/100 kg	27,75
0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	13,39
0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	26,67
0406 20 90 9913	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	42,13	0406 30 90 9000	A01	EUR/100 kg	32,91
	075	EUR/100 kg	44,76		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	15,39		L04	EUR/100 kg	14,04
	A01	EUR/100 kg	52,67		075	EUR/100 kg	27,97
0406 20 90 9915	L03	EUR/100 kg	—	0406 40 50 9000	400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	55,61		A01	EUR/100 kg	68,57
	075	EUR/100 kg	59,09		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	20,51		L04	EUR/100 kg	66,27
	A01	EUR/100 kg	69,52		075	EUR/100 kg	70,40
0406 20 90 9917	L03	EUR/100 kg	—	0406 40 90 9000	400	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	59,10		A01	EUR/100 kg	82,83
	075	EUR/100 kg	62,80		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	21,80		L04	EUR/100 kg	72,87
	A01	EUR/100 kg	73,87		075	EUR/100 kg	88,65
					400	EUR/100 kg	29,31
					A01	EUR/100 kg	104,30

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 15 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9100	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	75,30		L04	EUR/100 kg	79,89	
	075	EUR/100 kg	91,61		075	EUR/100 kg	97,95	
	400	EUR/100 kg	30,21		400	EUR/100 kg	31,11	
	A01	EUR/100 kg	107,78		A01	EUR/100 kg	115,23	
0406 90 17 9100	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 63 9900	L03	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	75,30		L04	EUR/100 kg	76,80	
	075	EUR/100 kg	91,61		075	EUR/100 kg	94,61	
	400	EUR/100 kg	30,21		400	EUR/100 kg	23,80	
	A01	EUR/100 kg	107,78		A01	EUR/100 kg	111,30	
0406 90 21 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—	
	L04	EUR/100 kg	73,79		0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—
	075	EUR/100 kg	89,56			L04	EUR/100 kg	76,80
	400	EUR/100 kg	21,67			075	EUR/100 kg	94,61
	A01	EUR/100 kg	105,36			400	EUR/100 kg	23,80
0406 90 23 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 73 9900		A01	EUR/100 kg	111,30
	L04	EUR/100 kg	64,80		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	79,17		L04	EUR/100 kg	66,89	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	81,45	
	A01	EUR/100 kg	93,15		400	EUR/100 kg	25,61	
0406 90 25 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 75 9900	A01	EUR/100 kg	95,83	
	L04	EUR/100 kg	64,36		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	78,32		L04	EUR/100 kg	67,34	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	82,34	
	A01	EUR/100 kg	92,14		400	EUR/100 kg	10,81	
0406 90 27 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9300	A01	EUR/100 kg	96,86	
	L04	EUR/100 kg	58,30		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	70,93		L04	EUR/100 kg	60,72	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	73,89	
	A01	EUR/100 kg	83,45		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 31 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9400	A01	EUR/100 kg	86,93	
	L04	EUR/100 kg	53,58		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	65,29		L04	EUR/100 kg	68,01	
	400	EUR/100 kg	12,43		075	EUR/100 kg	82,75	
	A01	EUR/100 kg	76,82		400	EUR/100 kg	11,25	
0406 90 33 9119	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 76 9500	A01	EUR/100 kg	97,36	
	L04	EUR/100 kg	53,58		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	65,29		L04	EUR/100 kg	64,70	
	400	EUR/100 kg	12,43		075	EUR/100 kg	78,05	
	A01	EUR/100 kg	76,82		400	EUR/100 kg	11,25	
0406 90 33 9919	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9100	A01	EUR/100 kg	91,83	
	L04	EUR/100 kg	48,96		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	59,89		L04	EUR/100 kg	62,75	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	77,91	
	A01	EUR/100 kg	70,45		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 33 9951	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9300	A01	EUR/100 kg	91,66	
	L04	EUR/100 kg	49,46		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	59,93		L04	EUR/100 kg	66,53	
	400	EUR/100 kg	—		075	EUR/100 kg	80,74	
	A01	EUR/100 kg	70,50		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9190	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 78 9500	A01	EUR/100 kg	94,99	
	L04	EUR/100 kg	75,80		L03	EUR/100 kg	—	
	075	EUR/100 kg	92,63		L04	EUR/100 kg	65,90	
	400	EUR/100 kg	29,89		075	EUR/100 kg	79,51	
	A01	EUR/100 kg	108,97		400	EUR/100 kg	—	
0406 90 35 9990	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	93,54	
	L04	EUR/100 kg	75,80					
	075	EUR/100 kg	92,63					
	400	EUR/100 kg	19,54					
	A01	EUR/100 kg	108,97					
0406 90 37 9000	L03	EUR/100 kg	—					
	L04	EUR/100 kg	72,87					
	075	EUR/100 kg	88,65					
	400	EUR/100 kg	29,31					
	A01	EUR/100 kg	104,30					
0406 90 61 9000	L03	EUR/100 kg	—					
	L04	EUR/100 kg	80,30					
	075	EUR/100 kg	98,76					
	400	EUR/100 kg	27,82					
	A01	EUR/100 kg	116,19					

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 79 9900	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9400	L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	53,80		L04	EUR/100 kg	59,06
	075	EUR/100 kg	65,72		075	EUR/100 kg	73,39
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	16,76
0406 90 81 9900	A01	EUR/100 kg	77,32	0406 90 87 9951	A01	EUR/100 kg	86,34
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	68,01		L04	EUR/100 kg	66,79
	075	EUR/100 kg	82,75		075	EUR/100 kg	81,27
0406 90 85 9930	400	EUR/100 kg	23,15	0406 90 87 9971	400	EUR/100 kg	23,16
	A01	EUR/100 kg	97,36		A01	EUR/100 kg	95,62
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	73,45		L04	EUR/100 kg	66,79
0406 90 85 9970	075	EUR/100 kg	89,82	0406 90 87 9972	075	EUR/100 kg	81,27
	400	EUR/100 kg	28,85		400	EUR/100 kg	18,79
	A01	EUR/100 kg	105,68		A01	EUR/100 kg	95,62
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9973	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 85 9999	L04	EUR/100 kg	67,34		L04	EUR/100 kg	28,46
	075	EUR/100 kg	82,34		075	EUR/100 kg	34,77
	400	EUR/100 kg	25,24		400	EUR/100 kg	—
0406 90 86 9100	A01	EUR/100 kg	96,86	0406 90 87 9974	A01	EUR/100 kg	40,91
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	61,79		L04	EUR/100 kg	65,59
	075	EUR/100 kg	77,90		075	EUR/100 kg	79,80
0406 90 86 9200	400	EUR/100 kg	15,15	0406 90 87 9975	400	EUR/100 kg	13,19
	A01	EUR/100 kg	91,65		A01	EUR/100 kg	93,88
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	62,68		L04	EUR/100 kg	71,18
0406 90 86 9300	075	EUR/100 kg	78,72	0406 90 87 9979	075	EUR/100 kg	86,23
	400	EUR/100 kg	16,61		400	EUR/100 kg	13,19
	A01	EUR/100 kg	92,61		A01	EUR/100 kg	101,45
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 88 9100	L03	EUR/100 kg	—
0406 90 86 9400	L04	EUR/100 kg	66,59		L04	EUR/100 kg	72,60
	075	EUR/100 kg	82,75		075	EUR/100 kg	87,19
	400	EUR/100 kg	18,79		400	EUR/100 kg	17,48
0406 90 86 9900	A01	EUR/100 kg	97,36	0406 90 88 9300	A01	EUR/100 kg	102,58
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	73,45		L04	EUR/100 kg	50,84
	075	EUR/100 kg	89,82		075	EUR/100 kg	63,62
0406 90 87 9100	400	EUR/100 kg	22,00		400	EUR/100 kg	16,61
	A01	EUR/100 kg	105,68		A01	EUR/100 kg	74,85
	A00	EUR/100 kg	—				
	L03	EUR/100 kg	—				
0406 90 87 9200	L04	EUR/100 kg	51,50				
	075	EUR/100 kg	64,89				
	400	EUR/100 kg	13,55				
	A01	EUR/100 kg	76,35				
0406 90 87 9300	L03	EUR/100 kg	—				
	L04	EUR/100 kg	57,55				
	075	EUR/100 kg	72,30				
	400	EUR/100 kg	15,30				
	A01	EUR/100 kg	85,05				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Croazia, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e Montenegro ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

L06 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria e degli Stati Uniti d'America.

L07 tutte le destinazioni ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 244/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2004
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori e limoni)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2214/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori e i limoni i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati.

Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori e i limoni esportati dopo il 12 febbraio 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2214/2003 per i pomodori e i limoni la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 12 febbraio e prima del 16 marzo 2004, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 19.12.2003, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CE) N. 245/2004 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 2004**

**che rettifica il regolamento (CE) n. 192/2004 per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione
per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 192/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce i quantitativi nei limiti dei quali sono soddisfatte le domande di titoli d'importazione presentate dal 26 al 30 gennaio 2004.
- (2) All'allegato del regolamento (CE) n. 192/2004 è stato erroneamente indicato che è stato raggiunto il contingente di zucchero preferenziale speciale per le importa-

zioni originarie dell'India. In effetti, da una verifica delle domande di titoli d'importazione presentate è emerso che per il contingente in questione sono ancora disponibili quantitativi di zucchero.

- (3) È opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 192/2004.
- (4) Occorre che tale rettifica sia applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 192/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 192/2004 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dal 4 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GL 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 30 del 4.2.2004, pag. 4.

ALLEGATO

**«Allegato rettificato per quanto riguarda i quantitativi da consegnare in relazione alle domande presentate dal
26 al 30 gennaio 2004**

Zucchero preferenziale ACP — INDIA

Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2003/2004

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 26.1.2004 al 30.1.2004	Limite
Barbados	100	Raggiunto
Belize	100	
Congo	0	
Fiji	100	
Guiana	100	Raggiunto
India	0	
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	Raggiunto
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
S. Cristoforo e Nevis	100	Raggiunto
Swaziland	100	
Tanzania	0	
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	Raggiunto
Zimbabwe	0	

Zucchero preferenziale speciale

Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2003/2004

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 26.1.2004 al 30.1.2004	Limite
India	100	
Altri	100	

Zucchero concessione CLX

Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003

Campagna 2003/2004

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 26.1.2004 al 30.1.2004	Limite
Brasile	100	
Cuba	100	
Altri paesi terzi	100»	

REGOLAMENTO (CE) N. 246/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 febbraio 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 17,45 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 247/2004 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 6 al 12 febbraio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

DIRETTIVA 2004/16/CE DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2004****che fissa le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(4) Regole di campionamento e metodi di analisi sono stati elaborati in base alle attuali conoscenze e possono essere modificati per tener conto dei progressi scientifici e tecnologici. I metodi per analizzare lo stagno totale sono appropriati per i controlli sullo stagno inorganico. La possibile presenza di forme organiche di stagno è considerata trascurabile rispetto ai livelli massimi fissati per lo stagno inorganico.

(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione ⁽⁴⁾, stabilisce il limite massimo del tenore di stagno inorganico nei prodotti alimentari in scatola e fa riferimento a una serie di modalità per il prelievo dei campioni e i metodi di analisi da usare.

Articolo 1

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il campionamento per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari avvenga conformemente ai metodi descritti nell'allegato I alla presente direttiva.

(2) La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003, introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori cui gli Stati membri affidano il controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la preparazione del campione e i metodi di analisi usati per il controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari soddisfino i criteri descritti nell'allegato II alla presente direttiva.

(3) È necessario fissare i criteri generali che il metodo di analisi deve soddisfare affinché i laboratori, incaricati del controllo, usino metodi di analisi con livelli di prestazione comparabili. È poi molto importante che i risultati delle analisi siano rilevati e interpretati in modo uniforme per consentire un approccio normativo armonizzato in tutta l'UE. Queste norme interpretative si applicano ai risultati delle analisi ottenuti sul campione per il controllo ufficiale. In giudizio, si applicano le norme nazionali.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella delle correlazioni tra esse e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

⁽²⁾ GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

Articolo 4

La presente direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

METODI DI PRELIEVO DEI CAMPIONI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI STAGNO NEI PRODOTTI ALIMENTARI IN SCATOLA**1. Campo di applicazione e scopi**

I campioni destinati al controllo ufficiale del tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola vanno prelevati secondo i metodi qui descritti. I campioni aggregati così ottenuti saranno ritenuti rappresentativi dei lotti. La conformità con i livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione viene stabilita in base al tenore rilevato nei campioni di laboratorio.

2. Definizioni

- Lotto: quantità identificabile di un prodotto alimentare consegnata in una volta, di cui il funzionario ha accertato caratteristiche comuni, come origine, varietà, tipo d'imballaggio, imballatore, speditore o marcatura.
- Sottolotto: parte definita di un lotto cui si applica il metodo di campionamento. I sottolotti sono fisicamente separati e identificabili.
- Campione elementare: quantità di materiale prelevata da un punto del lotto o del sottolotto.
- Campione aggregato: aggregazione di tutti i campioni elementari prelevati dal lotto o dal sottolotto.
- Campione di laboratorio: campione destinato al laboratorio.

3. Disposizioni generali**3.1. Personale**

Il prelievo dei campioni viene effettuato da una persona designata secondo le norme degli Stati membri.

3.2. Prodotti che rientrano nel campione

Ogni lotto da esaminare sarà oggetto di un campionamento separato.

3.3. Precauzioni

Nel corso del campionamento e della preparazione dei campioni vanno prese precauzioni per evitare ogni cambiamento che influisca sul tenore di stagno, comprometta l'analisi o renda non rappresentativi i campioni aggregati.

3.4. Campioni elementari

Per quanto possibile i campioni elementari vanno prelevati da diversi punti distribuiti in tutto il lotto o il sottolotto. Eventuali deroghe da questa procedura vanno messe a verbale.

3.5. Preparazione del campione aggregato

Il campione aggregato viene composto unendo tutti i campioni elementari. Il campione aggregato viene reso omogeneo in laboratorio.

3.6. Repliche dei campioni di laboratorio

Campioni identici di laboratorio destinati a controllo normativo, difesa commerciale e arbitraggio vanno prelevati dal campione aggregato reso omogeneo purché ciò non confligga con norme di campionamento degli Stati membri.

3.7. Imballaggio e invio dei campioni

I campioni vanno posti in recipienti puliti, di materiale inerte, dove siano adeguatamente protetti da contaminazioni e da danni dovuti al trasporto. Prendere ogni precauzione per evitare cambiamenti nella composizione del campione durante il trasporto o il magazzinaggio.

3.8. Sigillatura ed etichettatura dei campioni

I campioni destinati a un uso ufficiale vanno sigillati sul luogo dove avviene il prelievo ed identificati ai sensi delle norme dello Stato membro.

Per consentire l'identificazione certa di ogni lotto, registrare data e luogo in cui è stato effettuato ciascun prelievo ed eventuali altre informazioni che possano essere utile all'analista.

4. Piano di campionamento

Il metodo di campionamento deve garantire che il campione aggregato sia rappresentativo del lotto da controllare.

4.1. Numero di campioni elementari

Dalla tabella 1 si ricava il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalle scatole di un lotto. Di peso simile uno all'altro, essi daranno luogo a un campione aggregato (cfr. punto 3.5).

Tabella 1

Numero di scatole (campioni elementari) necessario a formare il campione aggregato

Numero di scatole nel lotto o sottolotto	Numero di scatole necessarie
1 – 25	almeno 1 scatola
26 – 100	almeno 2 scatole
> 100	5 scatole

Si noti che i livelli massimi si riferiscono al contenuto di ciascuna scatola, ma per la riuscita delle prove è necessario adottare un approccio di tipo «campione aggregato». Se il risultato della prova sul campione aggregato è inferiore ma vicino al livello massimo e se si sospetta che singole scatole lo superino, allora può essere necessario effettuare ulteriori indagini.

4.2. Campionamento a livello del commercio al minuto

Il campionamento dei prodotti alimentari a livello del commercio al minuto va effettuato rispettando le disposizioni di cui sopra. Se ciò non fosse possibile, si può ricorrere ad altre procedure di campionamento altrettanto efficaci — purché sia garantita la rappresentatività del lotto campionato.

5. Rispondenza alle specifiche del lotto o del sottolotto

Il laboratorio di controllo analizzerà il campione da laboratorio per controlli normativi in almeno due analisi indipendenti e calcolerà la media dei risultati.

Il lotto viene accettato se la media non supera il tenore massimo rispettivo [ai sensi del regolamento (CE) n. 466/2001] tenendo conto dell'imprecisione delle misure e delle correzioni a titolo di recupero.

Il lotto non rispetta il tenore massimo [ai sensi del regolamento (CE) 466/2001] se la media supera il tenore massimo al di là di ogni ragionevole dubbio tenendo conto dell'imprecisione delle misure e la correzione a titolo di recupero.

ALLEGATO II

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE E CRITERI DEI METODI DI ANALISI USATI NEL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI STAGNO NEI PRODOTTI ALIMENTARI IN SCATOLA**1. Precauzioni e considerazioni generali riguardanti lo stagno**

È innanzitutto necessario ottenere un campione da laboratorio rappresentativo ed omogeneo senza introdurre contaminazioni secondarie.

L'analista deve assicurarsi che i campioni non si contaminino durante la loro preparazione. Se possibile, è bene che le apparecchiature che entrano in contatto con il campione siano fatte di materiali inerti, per esempio di plastica come polipropilene, PTFE, ecc., e che siano pulite con acido per minimizzare i rischi di contaminazione. Per le lame usare acciaio inossidabile di alta qualità.

Per preparare il materiale di prova va usato l'intero campione che il laboratorio riceve. Solo campioni molto finemente omogeneizzati danno risultati riproducibili.

Tra i vari procedimenti specifici usati con soddisfazione per preparare il campione, quelli descritti nella norma CEN «Determination of trace elements — Performance criteria and general consideration» (nota 1) hanno dato buoni risultati ma ne esistono di altrettanto validi.

2. Trattamento del campione pervenuto al laboratorio

L'intero campione aggregato va finemente frantumato (se necessario) e accuratamente mescolato con un procedimento che garantisca una omogeneizzazione completa.

3. Suddivisione dei campioni destinati a controlli normativi e a scopi di difesa

Campioni identici di laboratorio destinati a controllo normativo, difesa commerciale e arbitraggio vanno prelevati dal campione aggregato reso omogeneo purché ciò non confligga con norme di campionamento degli Stati membri.

4. Metodo delle analisi di laboratorio e requisiti di controllo del laboratorio**4.1. Definizioni**

Il laboratorio si atterrà alle definizioni, di uso peraltro assai diffuso, che seguono:

r = ripetibilità, il valore sotto il quale è attendibile che la differenza assoluta tra i risultati di 2 prove singole, ottenuti in condizioni di ripetibilità (cioè, stesso campione, stesso operatore, stesse apparecchiature, stesso laboratorio e breve intervallo di tempo), si collochi nell'ambito di una probabilità specifica (di solito, 95 %), da cui $r = 2,8 \times s_r$.

s_r = scarto quadratico medio, calcolato su risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità.

RSD_r = scarto quadratico medio relativo, calcolato su risultati ottenuti in condizioni di ripetibilità $[(s_r/\bar{x}) \times 100]$, in cui $\bar{x}$ è la media dei risultati di tutti i laboratori e i campioni.

R = riproducibilità, il valore sotto il quale è attendibile che la differenza assoluta tra i risultati di prove singole, ottenuti in condizioni di riproducibilità (cioè, con il metodo di prova standardizzato su materiale identico fornito da operatori di laboratori diversi), si collochi nell'ambito di una determinata probabilità (di solito, 95 %); $R = 2,8 \times s_R$.

s_R = scarto quadratico medio, calcolato su risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità.

RSD_R = scarto quadratico medio relativo, calcolato su risultati ottenuti in condizioni di riproducibilità $[(s_R/\bar{x}) \times 100]$.

$HORRAT_r$ = RSD_r osservato, diviso per RSD_r stimato in base all'equazione di Horwitz nell'ipotesi $r = 0,66R$.

$HORRAT_R$ = il valore di RSD_R osservato, diviso per RSD_R calcolato in base all'equazione di Horwitz (nota 2).

U = l'imprecisione ampliata che, applicando un fattore di copertura di 2, dà un livello di sicurezza del 95 % circa.

4.2. *Regole generali*

I metodi d'analisi usati per il controllo dei prodotti alimentari devono soddisfare le norme di cui alle voci 1 e 2 dell'allegato alla direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

4.3. *Regole specifiche*

Se a livello comunitario non è prescritto alcun metodo specifico per rilevare il tenore di stagno nei prodotti alimentari in scatola, i laboratori possono scegliere qualsiasi metodo convalidato che soddisfi i criteri di prestazione della tabella 2. L'ideale sarebbe che la convalida comprenda un materiale di riferimento certificato.

Tabella 2

Criteri di rilevamento per metodi di analisi dello stagno

Parametro	Valore/commento
Applicabilità	Prodotti alimentari precisati nel regolamento (CE) n. 242/2004
Limite di determinazione	Non più di 5 mg/kg
Limite di quantificazione	Non più di 10 mg/kg
Precisione	Valori di HORRAT _r o di HORRAT _R inferiori a 1,5 nella prova collettiva di convalida
Recupero	80 %-105 % (come indicato nella prova collettiva)
Specificità	Esente da interferenze dovute a matrice o spettrali

4.3.1. Criteri di rilevamento — Approccio alla funzione d'imprecisione

Tuttavia, per valutare l'idoneità del metodo d'analisi del laboratorio deve usare si può anche ricorrere a un approccio d'imprecisione. Il laboratorio può usare un metodo che fornirà i risultati nell'ambito di un'imprecisione massima standard. Si può calcolare tale imprecisione massima standard con la seguente formula:

$$U_f = \sqrt{(LOD/2)^2 + (0,1C)^2}$$

in cui:

U_f è l'imprecisione massima standard

LOD è il limite di determinazione del metodo

C è la concentrazione che presenta un interesse

Se un metodo d'analisi dà risultati d'imprecisione inferiori all'imprecisione massima standard, esso sarà altrettanto utilizzabile di un altro che soddisfa le caratteristiche di rilevamento della tabella 2.

4.4. *Calcolo del tasso di recupero e registrazione dei risultati*

Il risultato dell'analisi va registrato con e senza correzione a titolo di recupero. Vanno indicate le modalità di registrazione e il livello del tasso di recupero. Il risultato dell'analisi corretto a titolo del tasso di recupero serve al controllo della rispondenza (cfr. allegato I, punto 5).

L'analista terrà nel debito conto le «Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical Measurement» (nota 3) sviluppate nell'ambito di IUPAC/ISO/AOAC, assai utili quando si fissano i fattori di recupero.

Il risultato dell'analisi va riferito come $x \pm U$, in cui x è il risultato dell'analisi e U è l'imprecisione delle misure.

4.5. *Norme di qualità del laboratorio*

I laboratori devono conformarsi alla direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

4.6. Altre considerazioni per l'analisi

Test di competenza

Partecipazione ad adeguati programmi di prova della competenza, conformi all'«International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories» (nota 4), sviluppato nell'ambito di IUPAC/ISO/AOAC.

Taluni programmi comprendono specificatamente la determinazione del tenore di stagno nei prodotti alimentari e si raccomanda di partecipare ad essi piuttosto che a programmi generali volti a determinare il tenore dei metalli nei prodotti alimentari.

Controlli di qualità interni

I laboratori devono dimostrare di aver istituito procedimenti interni di controllo della qualità come, ad esempio, le «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories» (nota 5).

Preparazione del campione

Si porrà la massima cura nel far sì che tutto lo stagno del campione rientri nella soluzione per l'analisi, garantendo, in particolare, che il procedimento di dissoluzione del campione sia tale che nessuna specie idrolizzata SnIV sia precipitata (specie, cioè, come l'ossido di stagno SnO_2 , Sn(OH)_4 , $\text{SnO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$).

Conservare i campioni pronti in 5 mol/l HCl. Tuttavia, il SnCl_4 è assai volatile; le soluzioni non vanno perciò bollite.

BIBLIOGRAFIA

1. BS EN 13804:2002: Foodstuffs — Determination of trace elements — Performance criteria, general considerations and sample preparation, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Brussels.
 2. W Horwitz, «Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, 54, 67A-76A.
 3. ISO/AOAC/IUPAC Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical Measurement. Edited Michael Thompson, Steven L R Ellison, Ales Fajgelj, Paul Willetts and Roger Wood, Pure Appl. Chem., 1999, 71, 337-348.
 4. ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories, Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1993, 65, 2123-2144 (Also published in J. AOAC International, 1993, 76, 926).
 5. ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories, Edited by M Thompson and R Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649-666.
-